



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

AVVERTENZE GENERALI IN MERITO AL PAGAMENTO DELLE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

ATTENZIONE

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e contributi universitari:

- gli studenti che risultano **idonei e/o assegnatari delle borse di studio ER.GO in quanto titolari di ISEE inferiore o uguale a € 23.000,00 e ISPE inferiore o uguale a € 50.000,00**
- gli studenti **portatori di handicap** con invalidità riconosciuta **pari o superiore al 66%** e a coloro che hanno la certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92
- studenti **figli dei beneficiari della pensione di inabilità stabilita dall' art. 12 della Legge 118/71 secondo quanto previsto dall'art. 30 della stessa Legge**
- gli studenti stranieri beneficiari di **borse di studio del Governo Italiano.**

ATTENZIONE

Gli studenti in possesso di ISEE inferiore o uguale a € 23.000,00 e ISPE inferiore o uguale a € 50.000,00 non possono presentare domanda per questo bando, possono invece presentare domanda per la borsa di studio ER.GO e quindi anche per l'esonero totale dal pagamento tasse e contributi universitari.

Gli studenti che intendono presentare domanda per l'attribuzione delle **fasce di contribuzione ridotta** sono comunque tenuti a versare l'importo della I rata di immatricolazione o di iscrizione, entro le scadenze ordinarie previste dai singoli Corsi e, comunque, non oltre il termine del **29 dicembre 2016**.

Beneficiano dell'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dei contributi **gli studenti idonei e/o assegnatari di Borsa di studio ER.GO**, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

Beneficiano inoltre dell'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dei contributi **gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo, che per l'anno 2015/2016 erano collocati in Fascia A** (matricole assegnatarie di Borsa di studio) **o in Esonero Totale**.

Questi studenti **verseranno per l'a.a. 2016/2017 esclusivamente l'importo di euro 157,64** (corrispondenti a bollo, assicurazione e tassa regionale), salvo successivo conguaglio in caso di perdita dei requisiti per l'idoneità alla Borsa di studio e **purché presentino domanda secondo le modalità e i termini indicati dall'art. 12 delle Norme Generali per l'accesso ai servizi di ER.GO;**

Gli studenti che per l'a.a. 2016/2017 **sono idonei o assegnatari di borsa di studio per un ulteriore semestre, in quanto iscritti al 1° anno oltre la durata normale** dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, fruiscono dell'esonero totale della tassa di iscrizione e di una riduzione dei contributi universitari pari alla metà di quelli dovuti (Fascia 030), salvo successivo conguaglio in caso di perdita dei requisiti per l'idoneità alla Borsa di studio e **purché presentino domanda secondo le modalità e i termini indicati dall'art. 12 delle Norme Generali per l'accesso ai servizi di ER.GO;**

Beneficiano dell'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dei contributi gli studenti **portatori di handicap** con invalidità riconosciuta **pari o superiore al 66%** e coloro che hanno la certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, indipendentemente dalla condizione economica e di merito, anche qualora si iscrivano o siano iscritti all'Università per il conseguimento di un ulteriore titolo accademico.

Beneficiano dell'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dei contributi gli **studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità stabilita dall' art. 12 della Legge 118/71 secondo quanto previsto dall'art. 30 della stessa Legge**, indipendentemente dalla condizione economica e di merito, anche qualora si iscrivano o siano iscritti all'Università per il conseguimento di un ulteriore titolo accademico.

Gli studenti portatori di handicap **potranno immatricolarsi sul sito www.studenti.unibo.it versando l'importo di € 157,64** (corrispondenti a: bollo, assicurazione e tassa regionale) e seguendo le indicazioni in esso contenute per la dichiarazione della condizione di studente disabile. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno comunicare tempestivamente alla propria Segreteria eventuali variazioni della percentuale di invalidità che comportino la revoca del beneficio dell'esonero totale. Pertanto gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità devono presentare formale domanda di benefici ad ER.GO solo se intendono concorrere per benefici diversi dall'esonero totale dalle tasse.

Beneficiano dell'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dei contributi gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo Italiano. Negli anni successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della Borsa di studio da parte del Ministero Affari Esteri.

Dovrà essere versato esclusivamente l'importo di euro 157,64 (corrispondenti a bollo, assicurazione e tassa regionale).

Le matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, alle quali, per espressa disposizione del bando per le borse di studio, devono essere confermate l'assegnazione o l'idoneità alla borsa del primo anno (art. 8.2 e 8.3 delle Norme del Bando Generale per l'accesso ai servizi di ER.GO), sono tenute a versare l'importo previsto per la fascia di contribuzione più bassa (Fascia A): di tale importo saranno rimborsate alla notifica della conferma del merito (acquisizione di 20 crediti al 30.11.2017).

Gli studenti che, avendo i requisiti di reddito e merito, rinuncino alla Borsa ER.GO per una Borsa erogata da altro Ente, mantengono, comunque, il diritto all'esonero dalla tassa e dai contributi universitari.

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA ANNO ACCADEMICO 2016/2017

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2016 ed emanato con Provvedimento Dirigenziale n. 2257/2016 del 22/06/2016)

Art. 1 – Beneficio

Il beneficio della fascia di contribuzione ridotta consiste nella riduzione dell'importo del contributo previsto a carico degli studenti, determinato per gruppi di corsi, a favore di studenti dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in possesso di determinati requisiti di merito, di reddito e di iscrizione.

Art. 2 - Soggetti ammessi al concorso.

1. Possono presentare domanda di fascia di contribuzione ridotta:

- a) gli studenti iscritti al Corso ad ordinamento previgente in Scienze della Formazione Primaria per la durata normale del Corso più 2 anni;
- b) gli studenti iscritti ai corsi di studio ad ordinamento riformato (corsi di laurea e laurea magistrale) fino ad un anno oltre la durata normale del corso di studi, ed ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico fino a due anni oltre la durata normale del Corso;
- c) gli studenti appartenenti alle categorie a cui l'Alma Mater riconosce lo status di studente impegnato a tempo parziale: laurea (sei anni più uno), Magistrale (3 anni più uno) e laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (7 anni più uno);
- d) gli studenti che scelgono una durata breve del Corso di laurea, di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, per la durata del curriculum prescelto.
- e) gli studenti iscritti a Scuole di Specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione: Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali "E. Redenti" e Diploma di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica, per la durata legale del corso.

2. Gli studenti che effettuano un passaggio o trasferimento da un corso di laurea ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero al corso in laurea in Scienze della Formazione Primaria, possono partecipare per un numero di anni pari alla differenza tra la durata del corso adito, più due anni, ed il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici.

3. Gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e sono già in possesso di una laurea possono partecipare per un numero di anni pari alla differenza tra la durata del corso adito, più due anni, ed il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso al beneficio.

4. Per determinare il numero di anni per i quali è possibile presentare domanda al presente concorso non viene preso in considerazione il periodo di sospensione degli studi nei casi previsti dal Regolamento Studenti dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (emanato con D.R., n. 464/2013 del 6/06/2013) e il periodo di interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

5. La domanda di partecipazione al presente concorso può essere presentata anche prima della effettiva iscrizione. In tal caso, per poter ottenere il beneficio, è necessario perfezionare l'iscrizione entro il termine specificato nel successivo art. 4 lett. b).

Art. 3 – Soggetti non ammessi al concorso.

1. Non possono partecipare al presente concorso:

- a) gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, e cioè:

- gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico;
 - gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono ad un corso di laurea;
 - gli studenti in possesso di laurea che si iscrivono ad un altro corso di laurea o in possesso di laurea specialistica/magistrale che si iscrivono ad altro corso di laurea magistrale;
 - gli studenti in possesso di diploma di specializzazione che si iscrivono ad un altro corso di specializzazione;
 - gli studenti in possesso di laurea o diploma di primo livello di un Istituto di alta Formazione Artistica e Musicale e che si iscrivono ad un corso di laurea;
 - gli studenti in possesso di laurea specialistica/magistrale o diploma di secondo livello di un Istituto di alta Formazione Artistica e Musicale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale;
- b) gli studenti stranieri che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si iscrivono;
- c) gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
- d) gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che pertanto sono incorsi per tale motivo in una sanzione amministrativa e sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi.

Art. 4 – Requisiti per ottenere il beneficio.

1. Per poter ottenere il beneficio è necessario soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui agli art. 5 e 6;
- b) essere **iscritti** all'Università di Bologna per l'a.a. 2016/2017 entro il **termine tassativo del 29 dicembre 2016**;

b.1) per gli studenti provenienti da altri Atenei, la domanda di prosecuzione degli studi ed il pagamento della prima rata delle tasse universitarie devono essere effettuati entro 29 dicembre 2016;

b.2) per gli studenti che vengono ammessi ai corsi di studio a numero programmato in virtù di scorrimento di graduatorie a seguito di rinunce di altri studenti, il termine per l'iscrizione è quello stabilito per dai diversi corsi per le procedure di recupero posti;

c) non incorrere in una delle seguenti **cause di incompatibilità**:

- essersi trasferito ad altra sede universitaria;
- aver rinunciato agli studi entro il 31/07/2017;
- aver sospeso gli studi;
- essere decaduti dagli studi;
- avere interrotto gli studi.

2. Coloro che soddisfano il requisito di cui al comma 1 lettera b) non potranno ottenere il beneficio se conseguiranno il titolo per l'a.a. 2015/2016 entro l'ultima sessione utile.

Art. 5 – Requisiti di reddito.

1. I requisiti economici sono i seguenti:

FASCE	ISEE		ISPE	% Riduzione
FASCIA N 1	Da € 23.000,01	a € 28.880,63	Fino a 100.000 €	50%
FASCIA N 2	Da € 28.880,64	a € 33.371,84		40%
FASCIA N 3	Da € 33.371,85	a € 38.506,71		30%
FASCIA N 4	Da € 38.506,72	a € 44.922,89		20%
FASCIA N 5	Da € 44.922,90	a € 51.337,89		10%

2 L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti¹.

La nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015 e D.M. 146 dell' 1 giugno 2016) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Disposizioni sul nucleo familiare di riferimento

1. Per lo **studente convivente con i genitori** il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'**ISEE ORDINARIO**; **in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato.**
2. Lo **studente non convivente con i genitori fa comunque parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambe le seguenti condizioni:**
 - a) **abbia la residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;**
 - b) **abbia redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.**
3. **Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett.b) sia raggiunta, tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.**
4. **I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:**
 - a) **I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:**
 - a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
 - b) **Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:**
 - a. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

¹ Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a. 2016/2017.

- c. quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Disposizioni sulle borse di studio percepite nell'anno 2014.

La borsa di studio regionale e quella per le collaborazioni studentesche percepite nell'anno 2014 devono essere dichiarate ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta² (quadro FC4 del modello FC1 della DSU).

ER.GO provvederà a sottrarre dal valore dell'ISEE i suddetti importi rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2014 e ISEE 2016 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2016/2017:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

Criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE.

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2015: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze

Art. 6 – Requisiti di merito.

ATTENZIONE

SI CONSIGLIA AGLI STUDENTI DI PROCURARSI PRIMA DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IL CERTIFICATO DEGLI ESAMI SOSTENUTI. A TALE SCOPO È POSSIBILE UTILIZZARE IL SISTEMA DI AUTOCERTIFICAZIONI ONLINE (<https://studenti.unibo.it/sol/studenti/certificati.htm>)

1. I requisiti di merito sono valutati sulla base dell'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, Istituti di grado universitario, Scuole, Corso di Laurea, anche all'estero.

² Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento al CUD 2015 scaricabile dal DOSSIER STUDENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per quelle percepite per le collaborazioni studentesche occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

2. I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. In caso di passaggi/trasferimenti i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale qualora lo studente debba superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo.

3. I crediti per poter accedere al beneficio, indicati nel presente articolo 6, devono essere maturati **entro il 10 agosto 2016**. A tal fine si fa riferimento ad **esami verbalizzati e registrati entro tale data**.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie saranno considerati utili i crediti formativi conseguiti in seguito alla frequenza di tirocini curriculari anche se verbalizzati e registrati successivamente alla data del 10 agosto 2016.

In caso di **esami integrati**, devono risultare conseguiti e convalidati, entro il 10 agosto 2016 i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Potranno invece essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative, derivanti da riconoscimenti parziali.

Gli esami e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere (es. nell'ambito del progetto Erasmus) sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10.08.2016 e convalidati o riconosciuti presso l'Università di Bologna.

4. Ai fini della valutazione dei requisiti di merito non è preso in considerazione il periodo di sospensione degli studi nei casi previsti dal Regolamento Studenti dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (emanato con D.R., n. 464/2013 del 6/06/2013) e il periodo di interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

5. Per il conseguimento dei crediti utili per il beneficio delle fasce di contribuzione ridotta, gli studenti possono avvalersi di un bonus di **3 crediti all'anno non cumulabili**. Il bonus può essere utilizzato anche in maniera parziale, nella misura necessaria ad ottenere il merito i crediti rimanenti non potranno più essere utilizzati. **Quindi il bonus può essere utilizzato una sola volta per ciascun livello di Corso di studi.**

6. Gli studenti iscritti **al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico**, sono ammessi al presente concorso sulla sola base dei requisiti economici di cui all'art. 5.

7. Gli **studenti** che negli anni accademici precedenti sono **decaduti** o hanno **rinunciato agli studi** e gli **studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti**, e gli **studenti stranieri** che hanno frequentato periodi di studio all'estero:

- se, **nell'a.a. 2016/2017**, vengono ammessi **al 1° anno** oppure direttamente **al 2° anno di un corso di laurea magistrale**, sono valutati sulla sola base dei requisiti di reddito di cui all'art. -5 senza tener conto di eventuali riconoscimenti di crediti;

- se, **nell'a.a. 2015/2016**, sono stati ammessi direttamente **al secondo anno di un corso di laurea magistrale**, per ottenere il beneficio di cui al presente bando, devono maturare al 10/08/2016 almeno **30 crediti** senza tenere conto dei riconoscimenti;

- se, **nell'a.a. 2016/2017**, sono ammessi **direttamente ad anni successivi al primo di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico**, per raggiungere i requisiti di merito possono avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative sostenute precedentemente. Per il conteggio del numero dei crediti utili ai fini della concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso cui tali studenti sono ammessi per l'a.a. 2016/2017: ad es., lo studente che viene ammesso al 2° anno di una laurea triennale con crediti riconosciuti, dovrà indicare, nel modulo di domanda *online*, l'anno 2015/2016 come anno di immatricolazione assoluta, e per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti.

8. Gli studenti che sono ammessi alla laurea magistrale con debito formativo possono computare nei crediti utili anche quelli conseguiti per colmare il debito, purché consistenti in specifiche prove di esame regolarmente registrate nella carriera entro il 10/08/2016.

9. Per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2014/2015 ai Corsi di laurea magistrale in Prodotti, materiali e processi per la chimica industriale, Fisica, Informatica, Conservazione e gestione del patrimonio naturale, Geoscienze applicate, Scienze biologiche sanitarie, Biologia molecolare e cellulare, Bionformatica, Biotecnologie molecolari e industriali, Metodologie chimiche avanzate, Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro dei beni culturali, Astrofisica e cosmologia, Biodiversità ed evoluzione, Biologia marina – Ravenna, Bioinformatics - corso internazionale, Biologia della salute, Geologia e territorio, Chimica, e comunque in tutti i casi in cui la somma dei crediti relativi alla prova finale ed al connesso tirocinio sia uguale o superiore a 40 crediti, il merito si considera assolto con il conseguimento di 65 crediti al 10/08/2016.

10. Per gli studenti che effettuano un passaggio o trasferimento da un corso di laurea ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero al corso in laurea in Scienze della Formazione Primaria, il merito è calcolato in base al numero di crediti o esami riconosciuti nel corso prescelto con riferimento all'anno di corso al quale sono stati ammessi.

11. Per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e sono già in possesso di una laurea il merito è calcolato in base al numero di crediti o esami riconosciuti nel corso prescelto con riferimento all'anno di corso al quale sono stati ammessi.

12. Per gli studenti stranieri che hanno frequentato periodi di studio all'estero e sono stati ammessi ad anni successivi al primo, l'anno di immatricolazione assoluta retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi (ad es. lo studente ammesso al 3° anno per l'a.a. 2016/2017, nel modulo on line dovrà indicare l'a.a. 2014/2015 come anno di immatricolazione assoluta).

13. Ai fini del raggiungimento dei requisiti merito non si terrà conto degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), a meno che l'assolvimento dell'obbligo stesso non consista nel sostenimento di un esame normalmente previsto del piano di studi (entro il primo anno di corso).

Gli studenti che, non avendo assolto entro il 31 marzo 2017 gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), vengono iscritti per l'a.a. 2016/2017 al 1° anno ripetente, ai fini della valutazione dei requisiti di merito, verranno considerati iscritti al secondo anno e dovranno pertanto indicare, nel modulo di domanda on line, come anno di immatricolazione assoluta l'a.a. 2015/2016 e acquisire il numero di crediti previsti dalle tabelle corrispondenti alla tipologia di corso frequentato.

14. I requisiti di merito da conseguire sono i seguenti:

Corsi di Laurea

Anno di iscrizione	Da fascia N1 a N5
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	25
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	80
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2013/2014)	135

Corsi di Laurea – Curriculum lungo di 6 anni

Anno di iscrizione	Da fascia N1a N5
Per 2° anno	15
Per 3° anno	47
Per 4° anno	79
Per 5° anno	110
Per 6° anno	140

Per il 7° anno (primo f. corso)	160
---------------------------------	-----

Corsi di Laurea – Curriculum breve di 2 anni

Anno di iscrizione	Da fascia N1a N5
Per 2° anno	60

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di 5 anni

Anno di iscrizione	Da fascia N1 a N5
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	25
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	80
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2013/2014)	135
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	190
Per 6° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	55 ³
Per 7° anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	36 ⁴

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di 5 anni - Curriculum lungo di 7 anni

Anno di iscrizione	Da fascia N1 a N5
Per 2° anno	17
Per 3° anno	54
Per 4° anno	90
Per 5° anno	127
Per 6° anno	164
Per 7° anno	201
Per 8° anno (1° fuori corso)	230

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di 5 anni - Curriculum breve di 4 anni

Anno di iscrizione	Da fascia N1 a N5
Per 2° anno	31
Per 3° anno	112
Per 4° anno	169

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di 6 anni

³ in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici

⁴ in più rispetto al numero previsto per l'anno precedente, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici

Anno di iscrizione	Da fascia N1 a N5
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	25
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	80
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2013/2014)	135
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	190
Per 6° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	245
Per 7° anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	55 ⁵
Per 8° anno (prima iscrizione a.a. 2009/2010)	36 ⁶

Corsi di Laurea Magistrale

Anno di iscrizione	Da fascia N1 a N5
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	30
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	80

N.B. Nei crediti richiesti per gli anni successivi della laurea magistrale, non possono essere conteggiati i crediti eventualmente riconosciuti utili oltre i 180 e quelli riconosciuti per attività formative svolte nei corsi singoli, master ecc..

Corsi di Laurea Magistrale - Curriculum lungo di 3 anni

Anno di iscrizione	Da fascia N1 a N5
Per 2° anno	18
Per 3° anno	47
Per 4° anno(1° fuori corso)	70

Corsi di Laurea Magistrale - Curriculum breve di 1 anno

Gli studenti che optano per il percorso breve (1 anno) delle Lauree Magistrali, ai fini della concessione delle fasce di contribuzione ridotta, verranno valutati solo in base alla condizione economica.

Scienze della Formazione Primaria (per tutti gli indirizzi ed orientamenti)

Facoltà	Corso di laurea	Indirizzo	Orientamento	2011/2012
0013	1313	000	000	18 esami

⁵ in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici

⁶ in più rispetto al numero previsto per l'anno precedente, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici

Come ulteriore requisito di merito è richiesta la media minima di 26/30.

Per la valutazione del numero di esami superati si fa riferimento all'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, facoltà, corso di Laurea, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.

Nel computo del numero degli esami si considerano soltanto quelli **utili per il corso di studi di appartenenza, superati verbalizzati, registrati e/o convalidati al 10 agosto 2016**, escludendo le prove di idoneità (laboratori, colloqui, prove di conoscenza, ecc.) ed i corsi liberi.

Gli esami pluriennali e quelli costituiti da più prove valgono come unico esame.

Gli esami sostenuti, entro il 10 agosto 2016, dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere dell'Unione Europea nell'ambito dei programmi di mobilità, sono presi in considerazione solo se convalidati o riconosciuti dalla competente struttura didattica (Consiglio di Corso di Studio).

16. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione, Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali e Diploma di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica sono ammessi al presente concorso sulla sola base dei requisiti economici di cui all'art.6.

Art. 7 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Per presentare domanda è **indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE** (ISEE 2016), riferita alla condizione economica dell'anno 2014, valida dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITA' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2016-XXXXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

E' importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE.

Per il calcolo dell'ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria (consultare al riguardo la Guida all'ISEE a.a. 2016/2017).

2. Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2016), la domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente tramite **INTERNET a partire dal 14 luglio 2016 ed entro il 26 settembre 2016**, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con l'Azienda (l'elenco con l'indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali provvederanno a compilarla e a trasmetterla ad ER.GO.

I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti.

La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda on line.

ATTENZIONE

Si consiglia agli studenti di procurarsi, prima della compilazione della domanda, il certificato degli esami sostenuti.

Si consiglia inoltre vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande: la concentrazione delle connessioni può rallentare l'accesso al sito.

3. Nella **domanda on line di benefici** lo studente inserirà SOLO il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2016-XXXXXXXXXX-00) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base di INPS.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2016-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2016-XXXXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

4. Gli studenti che **non si avvalgono dei CAF** per la presentazione della domanda:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, **entro il 28 settembre 2016;**

- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (o per e-mail se non dichiarano un numero di cellulare) da ER.GO contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio inserire il codice personale PIN nella domanda confermata on line, **entro il 28 settembre 2016.**

Tali disposizioni non si applicano agli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Azienda, che provvedono direttamente alle procedure necessarie per il perfezionamento della presentazione della domanda.

Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all'estero debbono attenersi per l'invio della relativa documentazione alla scadenza del 28 settembre 2016, anche qualora si avvalgano dei CAF convenzionati.

5. Da cinque giorni prima della data di scadenza della domanda on line (cioè dal 21 settembre 2016), chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2016-XXXXXXXXXX-00) potrà confermare la domanda on line, inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2016-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE.

Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda, da perfezionare a mezzo PEC o PIN.

Fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. E', quindi, fondamentale, consultare la propria casella di posta elettronica, per verificare lo stato della propria domanda.

Art. 8 – Studenti stranieri

1. Studenti stranieri provenienti da Paesi dell'Unione Europea.

Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi **possono autocertificare i redditi e i patrimoni**, dichiarando nella domanda:

- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2015: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2015: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Tutti gli studenti sono tenuti a presentare **entro il 28 settembre 2016** lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o *apostillati* ai sensi della normativa vigente. Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: tinyurl.com/cauyy14.

2. Studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea **devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni**. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, *apostillata* ai sensi della normativa vigente. Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: tinyurl.com/cauyy14.

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare:**

- la composizione del nucleo familiare;
- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2015, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2015);
- il valore del reddito conseguito nell'anno 2015 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2014; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2015 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2015;
- l'eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2015, determinato ai sensi di legge.

3. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

4. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

5. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

6. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da

Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

7. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

8. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza del 28 settembre 2016, pena la non idoneità al beneficio.

Si ricorda che anche gli studenti che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato con Er.Go, sono tenuti a spedire la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali in originale e legalizzata alla sede Er.Go di competenza entro la scadenza del 28 settembre 2016, pena la non idoneità ai benefici.

La documentazione deve essere inviata con raccomandata R.R ad ER.GO, all'indirizzo della sede territoriale di riferimento.

Tabella A- ELENCO DEI PAESI "PARTICOLARMENTE POVERI" (D.M. 16 settembre 2015, n. 689)

Afghanistan	Djibouti	Laos	Zimbabwe	Tuvalu
Angola	Equatorial-Guinea	Lesotho	Sao-Tome & Principe	Uganda
Bangladesh	Eritrea	Liberia	Senegal	Vanuatu
Benin	Ethiopia	Madagascar	Sierra-Leone	Yemen
Bhutan	Gambia	Malawi	Solomon-Islands	
Burkina-Faso	Guinea	Mali	Somalia	
Burundi	Guinea-Bissau	Mauritania	South Sudan	
Cambogia	Haiti	Mozambique	Sudan	
Central-African-Rep	Kenya	Myanmar	Tanzania	
Chad	Kiribati	Nepal	Tajikistan	
Comoros	Korea-Dem-Rep	Niger	Timor-Leste	
Congo-Dem-Rep	Rwanda	Togo	Zambia	

Art. 9 - Elenchi dei beneficiari della contribuzione ridotta – Ricorsi

1. Gli elenchi provvisori dei beneficiari della contribuzione ridotta saranno pubblicati sul sito internet www.unibo.it. Avverso l'esito provvisorio è possibile presentare ricorso al Magnifico Rettore, Via Belle Arti, 42, 40126 - Bologna, personalmente o per posta (in tal caso farà fede il

timbro postale di partenza), improrogabilmente entro 20 giorni dalla pubblicazione. Pertanto, saranno ritenuti irricevibili eventuali ricorsi che non pervengano entro il termine fissato.

2. A seguito della valutazione dei ricorsi e degli accertamenti sui requisiti di accesso effettuati dall'Università, saranno pubblicati gli elenchi definitivi entro 60 giorni dalla scadenza dei ricorsi.

3. Avverso detti esiti definitivi è ammissibile esclusivamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 10 - Controlli

1. L'Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al presente bando relativamente al possesso dei requisiti di merito e all'iscrizione entro i prescritti termini.

2. I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche saranno effettuati da ER-GO per conto dell'Università, grazie all'integrazione tra le banche dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE, innanzi tutto quelle dell'Agenzia delle Entrate e di INPS.

3. ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. Anche in esito a tali controlli ER.GO invierà all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.

4. In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a campione, senza escludere l'estensione a tutti gli idonei.

Art.11 - Sanzioni

1. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della concessione dei benefici, ogni beneficio sarà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già esonerate. Inoltre, ai sensi della normativa attualmente vigente, sarà disposta una sanzione amministrativa, secondo la normativa vigente in materia, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo a quella dispensata. Lo studente perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

2. Ferme restando le sanzioni disciplinari di cui all'art.16 del R.D. n.1071 del 20.6.1935, il D.R. 16/6/2000 emanato a seguito delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 23/5/2000 e del 30/5/2000, ha individuato sanzioni nei confronti degli studenti che, in relazione alle provvidenze non destinate alla generalità degli stessi, risultino in posizione debitoria nei confronti dell'Università o dell'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori.

3. A tal fine, sono in posizione debitoria nei confronti dell'Università di Bologna e/o di ER.GO:

- gli studenti che abbiano presentato dichiarazioni proprie o dei propri congiunti non veritiere, al fine di usufruire degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, e non abbiano osservato la conseguente sanzione amministrativa, prescritta ai sensi della normativa vigente;
- gli studenti che a seguito di revoca dei benefici concessi loro, disposta a causa del mancato conseguimento dei requisiti di merito, non abbiano effettuato le relative restituzioni.

4. L'Università di Bologna, a seguito dei prescritti controlli, diffida per iscritto lo studente che si trovi nelle posizioni descritte nei commi precedenti.

5. Se entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida, lo studente non adempie, questi non può rinunciare agli studi, trasferirsi ad altra sede, laurearsi o diplomarsi fino a quando non regolarizza la sua posizione debitoria nei confronti dell'Università e/o di ER.GO.

6. Nel caso di false dichiarazioni, l'Università è tenuta, inoltre, a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati.

Art. 12 - Dati personali

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

2. I dati saranno trattati dall'Alma Mater Università di Bologna e da ER.GO esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.

3. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.

4. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammessa la partecipazione al bando.

5. Titolari del trattamento dei dati personali: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con sede in Via Zamboni n. 33 – 40126 – Bologna; ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori con sede in Via S. Maria Maggiore n. 4 – 40121 - Bologna.

6. Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto: per l'Università di Bologna è il Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti – Via Belle Arti n. 42 – 40126 – Bologna; per ER.GO é il Responsabile della Posizione Organizzativa Graduatorie della sede territoriale di Bologna e Romagna e gestione del sistema informativo per Bandi di Concorso - Via Santa Maria Maggiore n.4 - 40121- Bologna.